



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

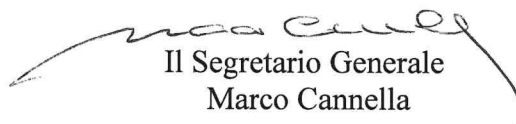
Roma, 17 febbraio 2025

COMUNICATO

Oggetto: Regolamento Safeguarding Policy

Si pubblica il Regolamento Safeguarding Policy aggiornato; si rammenta che il Regolamento è stato varato allo scopo di prevenire e contrastare comportamenti inappropriati in ambito sportivo.

Si precisa che il Regolamento è stato elaborato recependo le Linee Guida del CIO, della Federazione Internazionale di Scherma (FIE) e le indicazioni dell'Osservatorio Permanente CONI Politiche di Safeguarding.


Il Segretario Generale
Marco Cannella



SAFEGUARDING POLICY

I – PREMESSA

ART. 1 FINALITÀ

1. La Federazione Italiana Scherma afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e forma di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. A tal fine la FIS, in linea con gli indirizzi del CIO, del CONI, del CIP e della FIE, promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati FIS, così come individuati dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
4. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La FIS emana le Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 8.

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 8.

3. Il presente Regolamento si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di Tesserati FIS da parte di altri Tesserati.

4. I comportamenti descritti negli articoli che seguono assumono rilievo ai fini del presente Regolamento quando compiuti nell'ambito dell'attività federale o comunque nella pratica dell'attività schermistica, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

ART. 4

COMPORTAMENTI COSTITUENTI ILLECITO DISCIPLINARE

1. Le Linee Guida di cui all'Art. 2 comma 1 prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

2. Le Linee Guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;

- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

3. Ai fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e

sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

ART. 5

BUONE PRATICHE/COMPORTAMENTI DA TENERE

1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell'attività schermistica, alle sottoindicate linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3) programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- 5) in caso di atleti minorenni, è necessario ottenere l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole, in orari in cui la sala da schermo non sia usualmente frequentata;
- 6) durante gli allenamenti collegiali è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;
- 7) spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 6

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

- 1. Le violazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIS.
- 2. I comportamenti contrari alle linee guida individuate all'art. 5 assumono rilievo di infrazione disciplinare in caso di reiterazione successiva al richiamo da parte del Safeguarding Officer.

ART. 7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

- 1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti.
- 2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIS.
- 3. I Comitati Regionali sono tenuti a pubblicare il presente Regolamento sui propri siti internet.

4. Analogo obbligo di pubblicazione grava su tutte le società, sulle associazioni sportive e sugli altri enti affiliati alla FIS e che siano muniti di sito internet o di pagina Facebook per la divulgazione di informazioni sullo svolgimento dell'attività schermistica.

II – PRINCIPI GENERALI

ART. 8

SAFEGUARDING OFFICE

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione il Safeguarding Office.

2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

I componenti sono scelti tra:

- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di

condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;

- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

III - RAPPORTI FRA TESSERATI

ART. 9

DOVERE DI SEGNALEZIONE

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare di cui all'art. 4, che coinvolgono Tesserati (anche minorenni), sono obbligati ad inoltrare la relativa segnalazione attraverso la Piattaforma dedicata, adottata dalla FIS e accessibile tramite il link <https://fis.safeguarding.openblow.it/#>, pubblicato anche sul sito federale nella sezione "Safeguarding Policy".

ART. 10

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

III - PROCEDURE

ART. 11

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

1. Il Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento con due modalità:

- Conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- Ricezione di segnalazione tramite la Piattaforma dedicata.

Non potranno essere prese in considerazione forme di segnalazione secondo modalità diverse rispetto a quelle sopra elencate.

ART. 12
INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

1. In caso di rilevazione diretta di circostanze già costituenti illecito disciplinare di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Safeguarding Office deve intervenire tempestivamente nei confronti dei soggetti individuati come responsabili al fine di far cessare i suddetti comportamenti.
2. Qualora il comportamento rilevato abbia a persistere, divenendo quindi fattispecie di illecito disciplinare, il Safeguarding Office dovrà:
 - sul luogo di gara, investire la Direzione di Torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - durante allenamenti o raduni federali, investire i Tecnici responsabili e, in caso di illecito di rilevanza disciplinare, inviare la relativa informativa alla Procura Federale.

ART. 13
DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento, le buone pratiche di cui all'art. 5 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
 - e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
 - f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
 - g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
 - h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
 - i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
 - j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14
DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento, le buone pratiche di cui all'art. 5 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
 - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 15

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento, le buone pratiche di cui all'art. 5 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la

- responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
 - i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
 - j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

ART. 16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Fatta eccezione per i casi in cui la violazione rappresenti più grave illecito perseguibile a norma di legge o in base al Regolamento di Giustizia della FIS, ovvero costituisca infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 4, il Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nel procedimento assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

ART. 17

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia della FIS.

III – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ART. 18

MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
- 2. La FIS ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività schermistica (sala scherma, luogo di gara, luogo di allenamento).

3. La FIS potrà inviare nei suddetti luoghi il Safeguarding Officer, anche al fine della verifica del rispetto, da parte degli organizzatori degli eventi, delle norme sopra indicate.
4. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce infrazione disciplinare.

ART. 19
FORMAZIONE OBBLIGATORIA

1. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo dovranno prendere parte a seminari in materia di Safeguarding Policy, che saranno organizzati dalla FIS.
 2. I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli appartenenti al Gruppo Schermistico Arbitrale e i Tecnici delle Armi dovranno obbligatoriamente prendere parte alla formazione di cui sopra a partire dal quadriennio 2024-2028.
- Dal 2024 ogni nuovo corso o seminario organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi dovrà prevedere un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.